Conto corrente con la posta | Anno 88° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Martedì, 2 settembre 1947 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 . Semestre L. 800 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 agosto 1947, n. 811.

Autorizzazione al Governo della Repubblica a ratificare il Trattato di Pace fra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Articolo unico.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di Pace fra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, condizionando la ratifica dell'Italia a quella di tutte le Potenze menzionate nell'art. 90 del detto Trattato.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — EINAUDI — SCELBA — SFORZA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — CINGOLANI — GONELLA — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — MERLIN — TOGNI — FANFANI — MERZAGORA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 812.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore di San Giuseppe, con sede in Roma.

N. 812. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore di San Giuseppe, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 gennaio 1947, n. 813.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura generalizia dell'Istituto delle Suore della Divina Provvidenza, con sede in Roma.

N. 813. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura generalizia dell'Istituto delle Suore della Divina Provvidenza, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 giugno 1947, n. 814.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario in Santa Cita, con sede in Palermo.

N. 814. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario in Santa Cita, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 giugno 1947, n. 815.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma di Colleverde e Sant'Antonio di Padova, in Montaguto (Avellino).

N. 815. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma di Colleverde e Sant'Antonio di Padova, in Montaguto (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 giugno 1947, n. 816.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Concezione, in Sanginesio (Macerata).

N. 816. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma della Concezione, in Sanginesio (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 giugno 1947, n. 817.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite del SS.mo Sacramento e di Maria SS.ma del Rosario in Rapagnano (Ascoli Piceno).

N. 817. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle confraternite del SS.mo Sacramento e di Maria SS.ma del Rosario in Rapagnano (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del naviglio;

Visto il regio decreto 31 maggio 1946, n. 616, che proroga la validità delle disposizioni dei regi decreti-legge 19 settembre 1935, n. 1836, e 30 marzo 1943, n. 123, riguardanti, rispettivamente, l'organizzazione della marina mercantile per il periodo di guerra e la disciplina della militarizzazione, nonchè del regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, sul noleggio di navi mercantili;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

motoveliero « Giovinezza », di stazza lorda tonnellate 16,04, iscritto al n. 1340 delle matricole del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 12 del 13 maggio 1947;

motopeschereccio « S. Andrea », di stazza lorda tonn. 40,89, iscritto al n. 814 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 8 del 12 maggio 1947;

motopeschereccio « Dora Maria », di stazza lorda tonn. 18, iscritto al n. 50 delle matricole del registro galleggiante del Circondario marittimo di Ortona a Mare: dalle ore 8 del 22 maggio 1947;

motopeschereccio « Nicola », di stazza lorda tonnellate 42,10 iscritto al n 13 delle matricole del registro galleggiante del Circondario marittimo di Ortona a Mare: dalle ore 8 del 22 maggio 1947;

motopeschereccio « Lince », di stazza lorda tonnellate 10,19, iscritto al n. 2453 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 8 del 14 maggio 1947;

motopeschereccio « La Fiaccola », di stazza lorda tonn. 14,86, iscritto al n. 1010 delle matricole dell'Ufficio circondariale marittimo di Molfetta: dalle ore 24 del 21 maggio 1947;

motopeschereccio « Maddalena », di stazza lorda tonn. 25,17, iscritto al n. 967 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 22 aprile 1947;

motopeschereccio « Luigia Madre », di stazza lorda tonn. 21,28, iscritto al n. 953 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 22 aprile 1947;

motopeschereccio « Anna », di stazza lorda tonnellate 19,10, iscritto al n. 787 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 22 aprile 1947;

motopeschereccio « Ruggero », di stazza lorda tonnellate 29,53, iscritto al n. 957 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 22 aprile 1947;

motopeschereccio « Stella Maris », di stazza lorda tonn. 23,91, iscritto al n. 2462 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 8 del 10 maggio 1947;

motopeschereccio « Adele », di stazza lorda tonnellate 24,33, iscritto al n. 694 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani: dalle ore 8 del 26 aprile 1947;

motopeschereccio « Quinto B. », di stazza lorda tonn. 18,52, iscritto al n. 195 delle matricole del Compartimento marittimo di Chioggia: dalle ore 8 dell'8 aprile 1947;

motopeschereccio « Margherita Luisa », di stazza lorda tonn. 17,42, iscritto al n. 2311 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 8 del 9 aprile 1947;

motopeschereccio « Audax Omnia Perpetui », di stazza lorda tonn. 49,79, iscritto al n. 843 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 14 marzo 1947;

motoveliero « Rubino », di stazza lorda tonn. 46,77, iscritto al n. 978 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 12 del 10 ottobre 1946;

motopeschereccio « Vivere », di stazza lorda tonnellate 24, iscritto al n. 1233 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 aprile 1947;

motoveliero « S. Michele », di stazza lorda tonnellate 11,60, iscritto al n. 913 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 12 del 21 maggio 1947.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1947

DE NICOLA

CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1947
Registro Marina militare n. 15, foglio n. 163.

(3750)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1947.

Svincolo totale delle attività cauzionali e revoca dell'autorizzazione all'esercizio assicurativo alla Società mutua svizzera di assicurazione danni di guerra, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 16 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1943, con il quale la Società mutua svizzera di assicurazione danni di guerra, con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio in Italia delle assicurazioni contro i danni di guerra;

Vista la domanda della Società mutua svizzera di assicurazione danni di guerra, in data 18 febbraio 1947, diretta ad ottenere lo svincolo totale della cauzione costituita a norma degli articoli 33 e 35 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Visto l'esito delle pubblicazioni eseguite e delle verifiche disposte ai sensi dell'art. 31 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Decreta:

Art. 1.

I titoli dei buoni del Tesoro 5 %, scadenza 1949-1950, per un ammontare di L. 500.000 (cinquecentomila) di capitale nominale, rappresentati dalla polizza numero 141205 del 31 luglio 1943 della Intendenza di finanza di Milano, a nome della Società mutua svizzera assicurazione danni di guerra, con sede in Milano, sono liberati dal vincolo a garanzia della massa degli assicurati costituito a norma degli articoli 33 e 35 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a restituire a chi di ragione i titoli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio assicurativo concessa alla Società mutua svizzera assicurazione danni di guerra col decreto Ministeriale 26 luglio 1943.

Roma, addì 7 agosto 1947

Il Ministro: TOGNI

(3644)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1947.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali che figureranno nella « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente del Comitato esecutivo della « Fiera campionaria internazionale di Padova », del 30 luglio 1947;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Fiera campionaria internazionale di Padova », che si terrà a Padova dal 27 settembre al 12 ottobre 1947, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 11 agosto 1947

Il Ministro: TOGNI

(3645)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 27 agosto 1947:

Dardes Giacomo, notaio residente nel comune di Rapolla, distretto notarile di Melfi, è traslocato nel comune di Melfi;

Conio Giovanni, notaio residente nel comune di Diano Marina, distretto notarile di Imperia, è traslocato nel comune di Imperia;

Parascosso Giuseppe, notaio residente nel comune di Calizzano, distretto notarile di Savona, è traslocato nel comune di Albenga, stesso distretto;

Mazzoli Alessandro, notaio residente nel comune di Follo, distretto notarile di La Spezia, è traslocato nel comune di La Spezia.

(3839)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica della Valle di Mezzano (Ferrara)

Con decreto 5 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti al registro n. 21, foglio n. 51, è stato costituito il Consorzio di bonifica della Valle di Mezzano in provincia di Ferrara.

(3831)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 agosto 1947 - N. 157

Argentina	87,50	Portogallo	14,20
Australia	1.129,10	Spagna	31,96
Belgio	7,99	S. U. America	350 —
Brasile	19,08	Svezia	97,23
Canadà	350 —	Svizzera	81,59
Danimarca	72,98	Turchia	124,43
Egitto	1.447,25	Unione Sud Afr.	1.402,45
Francia	2,9386		
Gran Bretagna	1.411,38	*Media dei cambi esportazione*	
India (Bombay)	105,70		
Norvegia	70,57	Dollaro	717,50
Nuova Zelanda	1.129,10	Sterlina	2.381,50
Olanda	131,77	Franco svizzero	189 —

Rendita 3,50 % 1906	78,775
Id. 3,50 % 1902	76 —
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	83,375
Redimibile 3,50 % 1934	66,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,15
Id. 5 % 1936	83,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,525
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	94,75
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	94,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,275
Id. 5 % convertiti 1951	94,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

N.B. — La decorrenza del 2 agosto 1947, citata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 26 agosto 1947 per la media dei cambi, s'intende anche per la Nuova Zelanda.

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a ventiquattro posti di vice segretario in prova (grado 11°) nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i regi decreti-legge 8 novembre 1933, n. 1554; 5 ottobre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il regio decreto-legge 1° aprile 1945, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1941, n. 584, e il decreto Ministeriale in data 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie d'Africa orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, concernente benefici a favore dei combattenti nella guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, riguardante la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, recante determinazioni dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1946, n. 586, relativo ai nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, recante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 luglio 1947, n. 112915/12106.2.19.3/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventiquattro posti di vice-segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di essi, tre posti, sono riservati a coloro che sono muniti della laurea in scienze statistiche ed attuariali, o della laurea in matematica finanziaria ed attuariale, o della laurea in scienze matematiche, o della laurea in matematica e fisica.

Al concorso sono ammesse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale del personale e degli affari generali), piazza Dalmazia n. 1, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo, delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se esse siano state presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, ovvero pervengano insufficientemente documentate. L'Amministrazione, in quest'ultimo caso, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Ai concorrenti residenti fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità e recapito, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarar se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'ex Commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo che per il titolo di studio, del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con decreto non motivato o insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo.

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra nel recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra, e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualifica di avventizio di prima categoria dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed abbiano prestato due anni di lodevole servizio.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza su carta da bollo da L. 24 legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) diploma originale o copia autenticata della laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commericali, o in scienze politiche, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali economiche e politiche o in scienze politiche e amministrative o in scienze applicate alla carriera diplomatica-consolare, o in economia e diritto o in scienze economico marittime (sezione armamento) o in scienze coloniali;

4) per i tre posti riservati ai sensi del secondo comma dell'art. 1 diploma originale o copia autenticata della laurea in scienze statistiche ed attuariali, o della laurea in matematica finanziaria ed attuariale, o della laurea in scienze matematiche, o della laurea in matematica e fisica;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. Nel caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco e dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale sanitario o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine del servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso, dovrà dichiararlo nella domanda;

10) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

11) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa e alla elevazione del limite massimo di età.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal Sindaco di Roma o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica, di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5), 6), 7) e 8), purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 3), 4), 8), 10) e 11) del precedente art. 3, copia autenticata dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo, devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono esentati dalla presentazione della copia dello stato civile di servizio e della attestazione dell'Amministrazione di cui è fatta menzione nel primo comma del presente articolo.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 6), 7) e 10) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32, del comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa.

E' tuttavia consentito di presentare soltanto copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, redatto nel modo sopracitato, entro il prefisso termine di novanta giorni, salvo a produrre la prescritta dichiarazione integrativa almeno dieci giorni prima della data fissata per le prove orali, alle quali, in difetto, gli aspiranti suddetti non potranno essere ammessi.

I candidati invalidi di guerra, devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valore militare, di croce di guerra e di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tale loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere conseguiti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbano essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto legislativo 21 agosto 1947, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina di vice segretario in prova nel ruolo del gruppo A del cessato Ministero delle corporazioni, eccettuati coloro che si trovino nelle condizioni previste dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, di cui alle premesse.

Art. 8.

Per i candidati aspiranti ai ventun posti non riservati l'esame consterà di tre prove scritte ed una orale secondo il seguente programma:

a) diritto costituzionale ed amministrativo;
b) economia politica;
c) diritto del lavoro.

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto internazionale pubblico e privato;
b) diritto civile e commerciale;
c) scienze delle finanze;
d) statistica metodologica.

Per i candidati aspiranti ai tre posti riservati, di cui al 2° comma dell'art. 1, l'esame verterà sul seguente programma:

1) calcolo applicato alla statistica ed alle assicurazioni:

A) calcolo delle probabilità (teoremi e problemi fondamentali) teoria degli errori di osservazioni metodi di perequazione di una serie di dati primitivi - sistemi di rappresentazione pratica a due e a tre dimensioni di dati statistici tavole di mortalità;

B) matematica attuariale applicazione alle assicurazioni sociali;

2) economia politica;
3) legislazione del lavoro.

L'esame consterà di due prove scritte, di cui una sulle materie al punto *A*), e l'altra sulle materie indicate al punto *B*).

Consterà inoltre di una prova orale, su tutte le materie indicate nel programma.

Per tutti i posti messi a concorso, il concorrente potrà chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere le prove scritte ed orale in una o più lingue straniere. L'esame facoltativo di lingue consisterà in una prova scritta (dettato e traduzione) e in una prova orale.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esami si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato.

Debbono, in ogni caso consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà un punto in più nella somma di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto legislativo 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nel ruolo di gruppo A del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e conseguiranno la nomina a vice segretari, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza nessun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale al giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 13.

I posti riservati a coloro che si trovano nelle condizioni previste dal 2° comma dell'art. 1, in mancanza di concorrenti o di vincitori si aggiungeranno a quelli di vice segretari in prova di cui al 1° comma del citato art. 1.

Art. 14.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un consigliere di Stato - presidente;

b) di tre funzionari di gruppo A del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non inferiore al 6°;

c) di un magistrato di grado non inferiore al 6°;

d) di un professore ordinario o libero docente insegnante economia politica in una università della Repubblica;

e) di un professore ordinario o libero docente insegnante scienze statistiche ed attuariali in una università della Repubblica;

f) di un professore ordinario o libero docente insegnante scienze matematica e fisica in una università della Repubblica.

Fungerà da segretario un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1947

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 8, foglio n. 105

(3791)

Concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova (grado 11°) nel ruolo dell'ex Commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2950, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i regi decreti-legge 8 novembre 1933, n. 1544; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina della assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1941, n. 584, e il decreto Ministeriale in data 7 dicembre 1941, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 1° settembre 1936, registrato alla Corte dei conti, registro 9 Finanze, foglio 144, il 10 settembre 1936, relativo al ruolo organico del personale del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione, ai capi di famiglia numerosa, di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, riguardante la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani o stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista delle famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, recante determinazioni dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830, relativo alla ripartizione del personale dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero dell'industria, commercio e lavoro, fra il Ministero dell'industria e commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo, che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, recante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data dell'11 giugno 1947, n. 105705/12106.2.19.3/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'ex Commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Al concorso sono ammesse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale del personale e degli affari generali), piazza Dalmazia, 1, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se esse siano state presentate in tempo agli uffici postali od ad altro ufficio, ovvero pervengano insufficientemente documentate L'Amministrazione, in quest'ultimo caso, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Ai concorrenti residenti fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a vice segretari in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'ex Commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo che per titolo di studio del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dalla Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale e dal cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo.

Il limite massimo di età è protratto a quarant'anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di avventizio di prima categoria dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed abbiano prestato due anni di lodevole servizio.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreti del Capo dello Stato;

3) diploma originale o copia autenticata dalla laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali economiche e politiche, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze economico-marittime (sezione armamento), ovvero in scienze coloniali;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Ammnistrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

10) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5), 6) e 7), purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 3), 7), 9) e 10) del precedente art. 3, copia

autenticata dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono esentati dalla presentazione della copia dello stato di servizio e dell'attestazione dell'Amministrazione di cui è fatta menzione nel primo comma del presente articolo.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 9) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa. E' tuttavia consentito di presentare soltanto copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, redatto nel modo sopracitato, entro il prefisso termine di 90 giorni, salvo a produrre la prescritta dichiarazione integrativa almeno dieci giorni prima della data fissata per le prove orali, alle quali, in difetto, gli aspiranti suddetti non potranno essere ammessi.

I candidati invalidi di guerra, devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod 59 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod 69, rilasciata dalla Direzione generale per le pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valore militare, di croce di guerra o di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere conseguiti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi della nomina a vice segretario in prova nel ruolo del gruppo *A* dell'ex Commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione, eccetto i reduci di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

a) diritto costituzionale ed amministrativo;
b) economia politica;
c) diritto del lavoro.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto internazionale pubblico e privato;
b) diritto civile e commerciale;
c) scienze delle finanze;
d) statistica metodologica.

Il concorrente potrà chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere le prove scritte e orali in una o più lingue straniere. L'esame facoltativo di lingue consisterà in una prova scritta (dettato e traduzione) e in una prova orale.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di s decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà un punto in più nella somma di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori saranno assunti in qualità di vice segretari in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'ex Commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione e conseguiranno la nomina a vice segretario se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) di tre funzionari di gruppo *A* del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 6°;

c) di un magistrato di grado non inferiore al 6°;

d) di un professore ordinario o libero docente insegnante economia politica in una università della Repubblica.

Fungerà da segretario un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1947

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1947
Registro n. 8 Lavoro e previdenza, foglio n. 106

(3792)

Concorso per esami a undici posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°) nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i regi decreti-legge 8 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina della assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 settembre 1934, n. 1537, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visti il regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, il regio decreto 15 maggio 1941, n. 584, e il decreto Ministeriale in data 7 dicembre 1941, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni ed integrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante la riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, riguardante la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani o stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi e ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, recante determinazioni dell'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1946, n. 586, relativo ai nuovi ruolo organici del personale della Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, che reca disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista l'autorizzazione n. 108380/12106.2.19.5/1.3.1 in data 10 giugno 1947 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a undici posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°) nel ruolo di gruppo *C* della Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Al concorso sono ammesse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale del personale e

degli affari generali) piazza Dalmazia n. 1, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se esse siano state presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, ovvero pervengano insufficientemente documentate.

L'Amministrazione, in quest'ultimo caso, potrà concedere un ulteriore, brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Ai concorrenti residenti fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare cognome, nome, paternità ed il recapito ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo che per il titolo di studio, del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dalla Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo.

Il limite massimo di età è protratto a quarant'anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

E' protratto a quarantaquattro anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi della lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti he siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di avventizi di terza categoria dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ovvero di giornalieri dell'Amministrazione centrale dello stesso Ministero con mansioni proprie della terza categoria ed abbiano prestato due anni di lodevole ed ininterrotto servizio.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno stato estero e per quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) diploma originale o copia autenticata notarile di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di scuola media secondaria di avviamento al lavoro, governativa o pareggiata. Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di scuola media unica, di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

10) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età;

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica, di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5), 6) e 7), purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 3), 7), 9) e 10), del precedente art. 3, copia autenticata dello stato di servizio amministrativo rilasciata dal competente ufficio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epu-

razione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3 un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con l'indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono esentati dal presentare la copia dello stato di servizio e l'attestazione della Amministrazione di cui è fatta menzione nel primo comma del presente articolo.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 9) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti potranno altresì allegare alla domanda tutti quei documenti (licenze, diplomi, ecc.) di cui siano in possesso attestanti gli studi percorsi, i servizi prestati ed altre particolari benemerenze civili e militari.

Per quanto in particolare riguarda il titolo di studio, i candidati, unitamente al titolo eventualmente superiore, dovranno, in ogni caso, esibire quello minimo prescritto.

Art. 6.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati, delle eventuali benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa.

E' tuttavia consentito di presentare soltanto copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare redatto nel modo sopra citato, entro il prefisso termine di novanta giorni, salvo a produrre la prescritta dichiarazione integrativa almeno dieci giorni prima della data fissata per le prove orali, alle quali in difetto, gli aspiranti suddetti non potranno essere ammessi.

I candidati invalidi di guerra devono provare tale loro qualifica mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sezione centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti della medaglia al valor militare, di croce di guerra o di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento devono provare tale loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere conseguiti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni, ad eccezione degli ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, nelle premesse citato.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) componimento italiano.

Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia;

2) risoluzione di un problema di aritmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale;

3) prova pratica di dattilografia che consisterà in un esercizio di copiatura.

Prova orale:

La prova orale verterà sul seguente programma:

elementi di aritmetica. Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto;

nozioni elementari di diritto amministrativo;

nozioni di storia civile dal 1815;

nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia;

nozioni elementari di statistica.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere una prova facoltativa di stenografia, indicando il sistema prescelto.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I concorrenti che saranno ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Le prove scritte di italiano e di aritmetica avranno la durata di cinque ore a decorrere dalla comunicazione del tema.

Per la prova pratica di dattilografia la Commissione si riserva di comunicarne la durata prima dell'inizio della prova stessa.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato. Dovranno, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno una votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per la prova facoltativa di stenografia superata, il candidato otterrà un punto in più nella somma di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I vincitori che siano ex combattenti, o congiunti di caduti in guerra, o cittadini deportati dal nemico, saranno invece collocati, dopo il predetto periodo di prova, al grado 12° con le modalità di cui all'art. 12 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, all'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, al regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, al regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, e al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non potrà eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado undecimo ai termini del decreto del Ministro per il tesoro del 1° novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) dal direttore generale del Personale e degli affari generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) da tre funzionari di gruppo *A* del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero stesso di grado non inferiore al 7°;

c) da due funzionari di altri ruoli del Ministero, di grado non inferiore al 7°.

Fungerà da segretario un funzionario di gruppo *A* del ruolo dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 9°.

Art. 14.

Alla Commissione potrà essere aggiunto un insegnante di stenografia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1947

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 8, foglio n. 107.

(3793)

Concorso per titoli a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, contenente aggiunte al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni sull'ordinamento giuridico delle Amministrazioni dello Stato;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1923, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742, sulla elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2135, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti della guerra 1940-45 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati e considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946 n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione di concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia almeno cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni, sulle competenze al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1946, n. 586, sui nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, relativo al trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota n. 108380/12106.2.19.5/1.3.1 in data 10 giugno 1947 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per titoli, a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale del personale

degli affari generali), piazza Dalmazia n. 1, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso i candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se esse siano state presentate agli uffici postali o ad altro ufficio, ovvero pervengano insufficientemente documentate. L'Amministrazione, in quest'ultimo caso, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo che per il titolo di studio del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo.

Il limite massimo di età è protratto a quarant'anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

E' protratto a quarantaquattro anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, prestino servizio in qualità di avventizi delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, da almeno cinque anni.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto rivestano la qualità di avventizio di quarta categoria dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ovvero di giornaliero alle dipendenze dell'Amministrazione centrale dello stesso Ministero, con mansioni proprie della quarta categoria ed abbiano prestato due anni di lodevole ed ininterrotto servizio.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) diploma originale o copia autentica notarile di licenza elementare (compimento superiore - 5ª elementare);

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art .14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

10) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica, di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5), 6) e 7) purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano dipendenti civili statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 3), 7), 9) e 10) del precedente art. 3, copia autenticata dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano dipendenti civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono esentati dalla presentazione della copia dello stato di servizio e dell'attestazione dell'Amministrazione di cui è fatta menzione nel primo comma del presente articolo.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 9) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti potranno altresì allegare alla domanda tutti quei documenti (licenze, diplomi, ecc.) di cui siano in pos-

sesso, attestanti gli studi percorsi, i servizi prestati ed altre particolari benemerenze civili e militari.

Per quanto in particolare riguarda il titolo di studio, i candidati unitamente al titolo eventualmente superiore, dovranno, in ogni caso, esibire quello minimo prescritto.

Art. 6.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle eventuali benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa.

I candidati invalidi di guerra devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione, mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale per le pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valore militare, di croce di guerra o di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere conseguiti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando del concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) dal direttore generale del Personale e degli affari generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) da tre funzionari del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero stesso, di grado non inferiore al 7°.

Fungerà da segretario un funzionario di gruppo *A* del ruolo dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 9°.

Art. 9.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 10.

I concorrenti che conseguano la idoneità ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della garduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di inserviente nel ruolo del personale subalterno.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, non fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado di inserviente ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1947

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 8, *foglio n.* 108

(3794)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.